



COMUNE DI ROSSA
CANTONE DEI GRIGIONI

REGOLAMENTO
POLIZIA LOCALE

INDICE

| | Articolo |
|--|----------|
| I Prescrizioni generali | |
| Scopo e base legale | 1 |
| Autorità | 2 |
| Obbligo d'identità | 3 |
| Renitenza alla polizia | 4 |
| | |
| II Quietè pubblica | |
| Rumori molesti | 5 |
| Quietè notturna | 6 |
| Giorni di riposo pubblici | 7 |
| | |
| III Polizia sanitaria | |
| Igiene pubblica in genere | 8 |
| Depositi di letame | 9 |
| Rifiuti | 10 |
| Insudiciamento di proprietà altrui | 11 |
| | |
| IV Ordine e sicurezza pubblici | |
| Costruzioni pericolanti | 12 |
| Campeggi | 13 |
| Custodia dei cani | 14 |
| Custodia di animali | 15 |
| Sorveglianza video | 16 |
| Fuochi all'aperto | 17 |
| Lavori di pubblica utilità | 18 |
| | |
| V Polizia stradale locale | |
| Circolazione stradale | 19 |
| | |
| VI Polizia dell'industria e del commercio | |
| Commercio ambulante | 20 |



VII Polizia rurale

| | |
|------------------------------------|----|
| Vago pascolo | 21 |
| Recinzioni | 22 |
| Concimazione | 23 |
| Sostanze pericolose per l'ambiente | 24 |

VIII Disposizioni penali e finali

| | |
|-------------------------------------|----|
| Contravvenzioni | 25 |
| Procedura | 26 |
| Multe disciplinari sul posto | 27 |
| Procedura per le multe disciplinari | 28 |
| Ripristino | 29 |
| Entrata in vigore / abrogazione | 30 |
| Approvazione | 31 |



I Prescrizioni generali

Scopo e base legale

Art. 1

Il presente regolamento regola la polizia locale sul territorio del Comune di Rossa. Segnatamente: il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio, la polizia rurale. Esso ha la sua base legale nell'art. 5 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni e nell'art. 7 della Legge sulla giustizia penale.

Autorità

Art. 2

L'autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso è competente per l'applicazione del presente regolamento e per il rilascio delle disposizioni d'esecuzione. L'esecuzione immediata del regolamento compete alla polizia comunale, o alle persone designate dal Municipio.

Obbligo d'identità

Art. 3

In casi motivati la polizia comunale può constatare l'identità di una persona. L'agente di polizia è tenuto ad identificarsi.

Renitenza alla polizia

Art. 4

- 1 Alle disposizioni della polizia va dato seguito. Ogni impedimento o disturbo all'attività di polizia è proibito e punibile.
- 2 Su richiesta ognuno è tenuto a prestare aiuto agli organi di polizia comunale in particolare per evitare contravvenzioni, assicurare prove, recuperare feriti o limitare danni.

II Quietè pubblica

Rumori molesti

Art. 5

- 1 Gli schiamazzi, le molestie e i rumori in genere che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.
- 2 Lavori rumorosi all'interno dell'abitato possono venire effettuati unicamente dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, rispettivamente fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale. Al sabato a partire dalle 08.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00, rispettivamente fino alle ore 19.00 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale.
- 3 In zona agricola i lavori possono venir effettuati dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 20.00 (fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale), e al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

- 1 Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Durante le notti libere previste dall'art. 15 della legge comunale sugli esercizi pubblici è ammissibile una deroga fino alle ore 02.00. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli, macchinari e utensili, sia in sosta sia in moto, dopo le ore 19.00 e fino alle ore 07.00, rispettivamente al sabato dopo le ore 18.00.
- 2 A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

- 1 I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100). Quali giorni pubblici di riposo locali vengono inoltre designati i seguenti giorni: Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), Corpus Domini, Festa Nazionale (1 agosto), Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1. novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre).
- 2 Le attività proibite nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale. È inoltre vietata ogni forma di attività lucrativa non prevista dall'art. 6 della Legge cantonale sui giorni di riposo.
- 3 A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

III Polizia sanitaria

- 1 Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dal presente regolamento in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica.
- 2 È vietato fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico, salvo che ciò avvenga in appositi spazi separati per fumatori.
- 3 Gli organi di sorveglianza comunali hanno la possibilità di decretare la rimozione con conseguente eliminazione di organismi in ambito fitosanitario (es. processionaria) a carico di un proprietario, qualora gli stessi organismi possano rappresentare un pericolo per la flora e la fauna autoctona, così come per l'essere umano. In caso di gravi danni recati a persone, animali o a organismi autoctoni, il proprietario incriminato può essere ritenuto responsabile dei danni dovuti a negligenza.

Letamai all'interno dell'abitato non sono autorizzati. Nella zona designata dal Municipio i letamai sono autorizzati dal 1° ottobre al 1° maggio; dopo tale data dovranno essere sgomberati e i posti di deposito puliti.

- 1 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti.
- 2 I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.
- 3 Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere consegnate nel luogo di consegna ufficiale.
- 4 È severamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto.

Chiunque intenzionalmente insudicia cose pubbliche o proprietà privata altrui è punito con multa, se non si tratta di danneggiamento ai sensi dell'art. 144 CP.

IV Ordine e sicurezza pubblici

- 1 Quando mura, ponti, fabbricati ecc. minacciano di cadere, i proprietari sono tenuti a restaurarli o ad allontanarli a loro spese.
- 2 I proprietari sono responsabili di eventuali danni cagionati a persone o a cose.

- 1 Sul suolo pubblico è vietato erigere tende e il parcheggio di carrozzoni, roulotte o simili, all'infuori di eventuali aree appositamente riservate a tale scopo.
- 2 Sul terreno privato è permesso il campeggio solo dopo autorizzazione del Municipio.

- 1 Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.
- 2 Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato.
- 3 Su tutto il territorio comunale è vietato il libero vagare di cani e gli stessi vanno tenuti costantemente al guinzaglio. Il Municipio può concedere deroghe per cani di protezione delle greggi.
- 4 In particolare è vietato usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane su suolo pubblico o priva-

to e a depositarli negli appositi contenitori. A tale scopo egli utilizza i sacchetti di plastica messi gratuitamente a disposizione in distributori posati sul territorio cittadino o, in mancanza di questi, il materiale necessario che deve sempre avere con sé.

- 5 I cani devono essere muniti di collare con targhetta di controllo ufficiale e del microchip. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.
- 6 Il Municipio ha la facoltà di segnalare all'autorità cantonale competente quei cani che mettono in pericolo l'incolumità di persone o altri animali o che disturbano ripetutamente la quiete pubblica, in particolar modo quella notturna. L'autorità cantonale competente deciderà in seguito sulle misure da adottare.
- 7 Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Custodia di animali

Art. 15

- 1 Tutti gli animali vanno custoditi in modo da non cagionare pericolo a terze persone oppure ad altri animali.
- 2 Gli animali non devono poter fuggire da recinzioni o proprietà private. In caso di pericolo di fuga, il Municipio potrà ordinare sia la costruzione di misure di sicurezza adeguate, a spese del proprietario dell'animale, sia l'allontanamento di animali che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

Sorveglianza video

Art. 16

I punti di raccolta dei rifiuti sono videosorvegliati, tenor regolamento sulla videosorveglianza approvato in data 4 luglio 2014.

Fuochi all'aperto

Art. 17

Giusta l'ordinanza federale la combustione all'aperto è in linea di massima vietata. L'incenerimento è consentito soltanto a condizioni assai restrittive: si rimanda alle prescrizioni superiori in materia.

Lavori di pubblica utilità

Art. 18

Il Municipio è autorizzato a promuovere dei lavori di pubblica utilità da parte dei suoi abitanti sotto forma di lavoro per il Comune, con il quale si adempie ad un dovere civico generale. Questi lavori sono costituiti da lavori e servizi che sono nell'interesse di tutti gli abitanti del Comune e che si possono ragionevolmente pretendere. In generale si tratta di pulire aree pubbliche situate nelle immediate vicinanze della proprietà privata.

V Polizia stradale locale

Circolazione stradale

Art. 19

- 1 La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

- 2 È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche, tranne nei luoghi espressamente designati per tale scopo. È parimenti vietato sporcare le strade, le piazze e le pubbliche vie. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia e porre le spese relative a carico dei responsabili. In caso di danneggiamenti delle strade comunali il Municipio ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni.
- 3 Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge dai proprietari, è vietato entrare o parcheggiare nei pascoli e nei prati con autoveicoli.

VI Polizia dell'industria e del commercio

Commercio ambulante

Art. 20

- 1 Venditori che espongono e vendono tramite bancarelle su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa giornaliera da fr. 50.- a fr. 200.-, se non vi oppongono interessi pubblici.
- 2 Sono esentati dal versamento della tassa le associazioni e le società con sede nel Moesano che perseguono scopi culturali, sportivi e d'utilità pubblica nonché gli enti, le società e le associazioni nazionali o internazionali riconosciute che perseguono scopi umanitari o di aiuto allo sviluppo.
- 3 Le tasse sopracitate non vengono prelevate in occasione delle feste locali, le fiere e i mercati. Il Municipio è autorizzato a rinunciare all'incasso della tassa giornaliera in occasione di altre manifestazioni locali.

VII Polizia rurale

Vago pascolo

Art. 21

- 1 Il vago pascolo può essere esercitato durante:
 - la primavera fino al 15 maggio, o oltre a dipendenza della stagione e
 - l'autunno dal 1° ottobre, o prima a dipendenza della stagione.
- 2 Il pascolo degli alpi, entro il perimetro designato nella cartina 1:25'000 dell'alpe stesso, se affittati è permesso solo agli affittuari.
- 3 Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

Recinzioni

Art. 22

- 1 L'uso del filo spinato è severamente proibito.
- 2 Se la recinzione viene eretta su sentieri strade o altri passaggi, è fondamentale l'uso delle apposite manopole isolanti, e deve essere segnalata la presenza di corrente elettrica.
- 3 Recinzioni non usate devono essere eliminate nel più breve tempo possibile.

- 1 Per lo spargimento di colaticcio, letame e ogni genere di concime valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.
- 2 L'utilizzazione di qualsiasi altro concime o liquame richiede l'autorizzazione del Municipio, il quale valuterà l'idoneità del concime o del liquame tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente e di eventuali esalazioni moleste.

- 1 Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.
- 2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardo l'uso delle sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari.

VIII Disposizioni penali e finali

- 1 Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa fino a fr. 20'000.-. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi già puniti in base al diritto cantonale o federale.
- 2 Nel caso in cui l'autore agisca per scopo di lucro, l'autorità penale non è vincolata dal massimo della pena di cui sopra.
- 3 Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono punite le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la stessa.
- 4 Per le spese di procedura viene percepita una tassa da fr. 50.- a fr. 1000.- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione. L'autorità competente è il Municipio.

- 1 Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, se del caso tramite l'amministrazione comunale.
- 2 Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa.
- 3 Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

- 1 Le contravvenzioni alla presente legge o a dati normativi e decisioni fondati su quest'ultima possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari se si tratta di una fattispecie semplice e chiaramente accertabile.
- 2 La multa disciplinare può ammontare al massimo a fr. 500.-. Non possono essere riscosse ulteriori spese. Nell'ambito di tale procedura i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerati.
- 3 Il Municipio allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con le multe disciplinari e determina l'importo delle multe.
- 4 Tali multe possono essere percepite dagli organi di polizia comunale (uscieri comunale e gli altri agenti di polizia municipale autorizzati a riscuotere multe disciplinari) contro rilascio di una ricevuta.
- 5 Le multe disciplinari possono essere percepite unicamente sul posto per infrazioni constatate direttamente dagli organi di polizia comunale, se l'autore riconosce l'infrazione e non si oppone alla procedura di multa disciplinare e se all'autore non è contestata anche un'altra infrazione non contemplata nell'elenco delle multe. In tutti gli altri casi va esperita una procedura penale amministrativa ordinaria ai sensi dell'art. 25.
- 6 Se l'autore con una o più contravvenzioni commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di fr. 500.- viene emessa una multa di fr. 500.-.
- 7 Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

- 1 Le multe disciplinari possono essere pagate subito o entro 30 giorni, se l'autore paga la multa sul posto, riceve una ricevuta che non indica il suo nome.
- 2 Con il pagamento la multa cresce in giudicato.
- 3 Se il colpito non paga la multa sul posto, riceve un formulario con un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa.
- 4 Nel caso in cui non paga tale importo entro 30 giorni il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione nell'ambito della procedura penale o amministrativa ordinaria.
- 5 In caso di contravvenzioni commesse da bambini e ragazzi fino ai 15 anni d'età la procedura di multa disciplinare non trova applicazione.

Se il regolamento non prevede altro, il Municipio ha il diritto di pretendere o di dare ordine che una cosa danneggiata venga ripristinata o rifatta. La persona colpevole o responsabile deve sostenere tutti i costi che ne derivano.

In presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni norma o disposizione precedentemente approvata e in contraddizione con queste disposizioni viene automaticamente abrogata.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale del 15 febbraio 2019

IN NOME DELL'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Sindaco:

G. Zanardi



La Segretaria:

A. Calissi



Ordinamento d'applicazione del Regolamento sulla polizia locale del Comune di Rossa (OARPL-CR)

Emanata dal Municipio di Rossa il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 2 della legge sulla polizia locale del comune di Rossa, approvata dall'assemblea comunale il 15 febbraio 2019.

Art. 1

Le multe disciplinari vengono accertate personalmente e riscosse dalla Polizia comunale.

Art. 2

Le multe disciplinari non trovano applicazione a ragazzi di età inferiore ai 15 anni.

Art. 3

Procedura di multa disciplinare:

- La multa disciplinare può essere pagata immediatamente o entro 30 giorni.
- Con il pagamento la multa cresce in giudicato.
- Se il contravventore non paga la multa sul posto, riceve un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa o eventualmente contestarla con un reclamo scritto al Municipio.
- Nel caso in cui non viene pagata entro 30 giorni, il caso viene trasmesso al Municipio per l'evasione in via ordinaria.

Art. 4

Per le seguenti contravvenzioni vengono riscosse le multe disciplinari qui elencate:

I. Generali

| | |
|--|-------|
| Inosservanza dei decreti urgenti emanate dal Municipio | 200.- |
| Renitenza alla polizia | 50.- |

II. Quietè pubblica

| | |
|--|-------|
| 1.1 Disturbo della quietè pubblica (art.5, cpv.1, RPL-CR) | 100.- |
| 1.2 Lavori durante i giorni di riposo (art.7, cpv.1, RPL-CR) | 100.- |

III. Polizia sanitaria

| | |
|--|-------|
| 2.1 Abbandono di rifiuti urbani (art.10, cpv.1, RPL-CR) | 300.- |
| 2.2 Bruciare rifiuti urbani (art.10, cpv.4, RPL-CR) | 500.- |
| 2.3 Insudiciamento di proprietà altrui (art.11, cpv.1, RPL-CR) | 300.- |

IV. Ordine e sicurezza pubblici

| | |
|--|-------|
| 3.1 Campeggio abusivo (art.13, cpv.1, RPL-CR) | 50.- |
| 3.2 Inosservanza custodia dei cani (art.14, cpv.1, RPL-CR) | 100.- |
| 3.3 Accensione fuochi all'aperto (art.17, cpv.1, RPL-CR) | 300.- |

V. Polizia stradale

| | |
|--|------|
| 4.1 Parcheggiare su vie pubbliche(art.19, cpv.2, RPL-CR) | 50.- |
| 4.2 Transitare nei prati o pascoli di proprietà pubblica con veicoli (art.19, cpv.3, RPL-CR) | 50.- |



4.3 Parcheggiare nei prati o pascoli(art.19, cpv.3, RPL-CR) 50.-

VI. Polizia dell'industria e del commercio

5.1 Assenza di autorizzazione (art.20, cpv.1, RPL-CR) 100.-

VII. Polizia rurale

6.1 Inosservanza vago pascolo (art.21, cpv.1, RPL-CR) 100.-

Art. 5

In caso di reclamo, il Municipio valuta la problematica e nel caso di una decisione negativa, al contravventore vengono caricate le relative spese procedurali e amministrative tenor art. 25 cpv. 4 della legge sulla polizia locale oltre alla multa.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione da parte del Municipio.

MUNICIPIO DI ROSSA

Il Sindaco:

G. Zanardi



La Segretaria:

A. Calissi

